



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 5980 del 2010, proposto dalla sig.ra Velia Galati Tessitore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniele Granara, Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso l'avv. Federico Tedeschini in Roma, largo Messico n. 7;

contro

la Croce rossa italiana, Comitato centrale, Comitato regionale Liguria, Comitato provinciale Genova, Comitato locale Genova Centro, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti di

il sig. Giuseppe Leonardi, in proprio e quale commissario straordinario del Comitato locale Genova Centro, non costituito in questo giudizio;

per l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 6197/2009, resa tra le parti, concernente NOMINA A PRESIDENTE DEL COMITATO LOCALE DI GENOVA DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Croce rossa italiana;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2011 il Cons. Manfredo Atzeni e uditi per le parti l'avvocato Granara e l'avvocato dello Stato Dicave;

Vista la sentenza n. 33 in data 9 gennaio 2009, con la quale il Tribunale amministrativo della Liguria su ricorso del sig. Giuseppe Leonardi aveva disposto l'annullamento delle operazioni per l'elezione del Presidente del Comitato locale della Croce rossa di Genova, svoltesi nell'anno 2005, disponendo inoltre l'esclusione dal procedimento elettorale della sig.ra Velia Galati Tessitore;

Vista la decisione n. 6197 in data 8 ottobre 2009, con la quale questo Consiglio di Stato, Sezione VI, in parziale accoglimento dell'appello della sig.ra Velia Galati Tessitore ha riformando la sentenza di primo grado nella sola parte in cui aveva disposto la sua esclusione dal procedimento elettorale;

Visto il ricorso n. 5980/2010 con il quale la sig.ra Velia Galati Tessitore ha chiesto l'esecuzione della predetta sentenza n. 6197 del 2009;

Vista la sentenza n. 3161 in data 26 maggio 2011, con la quale questo Consiglio di Stato in accoglimento del ricorso ha dato istruzioni per l'esecuzione del giudicato;

Considerato che con la sentenza n. 3161 sono stati esplicitati i corretti parametri esecutivi del giudicato, già impostati nella precedente sentenza n. 259/11, come segue:

I) necessità di reiterazione "ora per allora", in via prioritaria, del pronunciamento elettorale irregolarmente svoltosi nel 2005, con i medesimi candidati all'epoca concorrenti posti in condizione di parità e successiva assegnazione della carica di

Commissario del Comitato Locale di Genova Centro della Croce Rossa Italiana al candidato più votato, già a suo tempo identificato col Presidente eletto del Comitato stesso;

II) in via subordinata, enunciazione delle ragioni che – a causa del tempo trascorso – rendano impossibile un pieno effetto ripristinatorio delle situazioni soggettive lese, nei termini di cui al precedente punto I), con conseguente assegnazione dell'incarico sopra indicato in base ad oggettiva ed analitica valutazione dei "curricula" dei soggetti, il cui confronto elettorale risulti di fatto non reiterabile, con adeguate garanzie di ripristino della situazione preesistente e la cui comparazione sia, pertanto, possibile solo sulla base dei titoli posseduti all'atto della prima assegnazione dell'incarico di Commissario in contestazione;

Rilevato che la stessa sentenza disponeva quanto segue:

1) nominava quale commissario ad acta del Prefetto di Genova – con facoltà di delega ad un dirigente in possesso della necessaria competenza tecnico/giuridica – affinché lo stesso provvedesse a dare integrale esecuzione alla sentenza di merito entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della stessa sentenza, ovvero - se anteriore - dalla data di notifica della stessa a cura della ricorrente;

2) disponeva che, in rapporto a quanto sopra, il predetto commissario ad acta si desse carico di ogni adempimento interno, in ordine alla completezza dell'iter istruttorio del procedimento, al fine di addivenire ad una pronuncia conclusiva adeguatamente motivata, entro il termine di cui al precedente punto 1, in relazione al diritto della ricorrente all'esecuzione del giudicato e all'interesse sostanziale al medesimo sotteso;

Considerato che il commissario ad acta ha convocato il corpo elettorale per i giorni 9 e 10 luglio 2011, nella composizione composta da quanti avevano titolo a partecipare alle elezioni nell'anno 2005;

Rilevato che a seguito del procedimento elettorale è risultato eletto il sig. Giuseppe Leonardi;

Vista la memoria depositata per la discussione nell'odierna camera di consiglio, con la quale la ricorrente in ottemperanza contesta l'operato del commissario ad acta, sostenendo che nella specie non ricorrevano le condizioni per eseguire il giudicato nel senso precisato al punto 1 della sentenza n. 3161 in quanto parte degli elettori sono nel frattempo deceduti o hanno perso tale qualità e comunque le convocazioni sono irregolari, in quanto diramate con lettera non raccomandata; inoltre il sig. Leonardi si sarebbe giovato del periodo di illegittima preposizione alla carica di commissario straordinario ed illegittimamente è stato ammesso a presentare la propria candidatura;

Considerato che la ricorrente sostiene quindi che il giudicato debba essere eseguito secondo quanto disposto al punto 2 della sentenza n. 3161 del 2011;

Rilevato che la sentenza n. 3161 del 2011 individua la ripetizione delle operazioni elettorali ora per allora come sistema preferenziale di esecuzione del giudicato, imponendo al commissario di giustificare adeguatamente le circostanze che avrebbero reso impossibile il loro svolgimento;

Ritenuto che l'assenza di alcuni dei soggetti chiamati all'elettorato attivo nel 2005 non comporta impossibilità di ripetizione delle elezioni in quanto, se così fosse, il dettato della sentenza n. 3161 n. 2011 risulterebbe privo di senso, atteso che è invece impossibile la partecipazione di tutti gli originari elettori;

Ritenuto che quindi le operazioni elettorali si sono svolte conformemente alle prescrizioni dettate dal giudice dell'esecuzione;

Rilevato che la candidatura del sig. Leonardi non può essere contestata in sede di esecuzione del giudicato;

Ritenuto che le irregolarità denunciate nello svolgimento delle operazioni elettorali attengono ad aspetti non coperti dal giudicato;

Ritenuto, in conclusione, che il commissario ad acta abbia correttamente eseguito il giudicato;

Ritenuto, di conseguenza, che il ricorso in esame debba essere respinto;

Ritenuto che le spese debbano essere integralmente compensate, in ragione della complessità della causa, che ha comportato ripetute pronunce della Sezione.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge il ricorso in esame, proposto nell'ambito del giudizio n. 5980/10.

Compensa integralmente spese ed onorari della presente fase del giudizio fra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore

Andrea Pannone, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)